



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MOLINARI,
DE PIETRO, SIMEONI, CASALETTO, PEPE, MASTRANGELI e BELLOT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2016

Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del
credito depositato nei libretti di risparmio

ONOREVOLI SENATORI. – Con il cambio di strategia che regola i depositi di contante presso intermediari bancari, un tempo molto meno vincolati e più redditizi grazie a generosi tassi di interesse, è noto come siano nati problemi nell'armonizzazione della politica finanziaria odierna e i meno sofisticati accordi già stipulati nei decenni scorsi. È in questo contesto che si colloca il contenzioso tra il titolare di un libretto al portatore, aperto il 20 febbraio 1965, e la banca UNICREDIT. Quest'ultima negherebbe al depositante la possibilità di riscuotere tale credito, adducendo motivazioni quali la prescrizione del diritto alla restituzione della cifra affidata, oppure della scadenza dei termini di conservazione della documentazione contabile relativa al libretto, il che non consentirebbe di stabilire con certezza la tracciabilità del deposito.

In particolare, il depositante è ricorso alla conciliazione offerta sia dall'Ombudsman (giurì finanziario) che dell'ABF (arbitro bancario finanziario), organismi giuridici riconosciuti volti alla risoluzione delle controversie bancarie attraverso l'arbitrato. Con la decisione n. 266 del 22 aprile 2010, il presidente del collegio di Milano dell'ABF non accoglie il ricorso del privato adducendo una motivazione per la quale: «la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto

si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti».

La paventata prescrizione e il verdetto di non accoglimento del ricorso non sono decisioni autonome del collegio dell'ABF, ma delibere vincolate alla giurisprudenza nazionale della Corte di cassazione, in quanto: «il riferimento al diritto comprende anche il riferimento al diritto giurisprudenziale, ossia alla consuetudine normativa espressa mediante le pronunce reiterate della corte di legittimità. Nell'attuale assetto ordinamentale l'apporto della giurisprudenza, in specie di legittimità, nell'espletamento della funzione di «nomofilachia» della Corte di cassazione, assume sempre più rilievo nel sistema delle fonti (Cassazione, sezione III, sentenza n. 10741 dell'11 maggio 2009,). A tali regole di diritto il Collegio è chiamato ad attenersi»;

In seguito, con decisione n. 1217 del 18 aprile 2012, l'ABF conclude l'analisi di un ulteriore caso, con un netto cambio di rotta interpretativa chiamato *revirement*, con il quale viene dato ordine di corresponsione sia dell'importo del libretto che degli interessi maturati: «In tale sentenza, infatti, il collegio giudicante, rimedia la questione, ha ritenuto di doversi discostare dalle precedenti decisioni della stessa corte (...). Il Collegio può non condividere tutte le ragioni addotte dalla Corte di cassazione per motivare il nuovo orientamento, ma in conformità con le proprie precedenti ragioni del decidere, ritiene di doversi prontamente uniformare a quanto insegnato dalla giurisprudenza di legittimità». In particolare, nella stesura della decisione è stata inserita parte della sentenza della Cassazione civile, sezione I, n. 788 del 20 gennaio 2012, che

spiega il motivo del *revirement* dell'arbitrato: «Se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. L'obbligazione restitutoria della banca, pertanto, non deriva *ipso iure* dall'avvenuto deposito delle somme, ma sorge solo a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal cliente, il quale ha, per converso, la mera facoltà, e non certo l'obbligo, di esercitare il proprio diritto di credito (alla restituzione). Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante, non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la

richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca».

Per tutto quanto esposto si ritiene necessaria la presentazione del presente disegno di legge, al fine di chiarire in modo netto e univoco il diritto di un depositario di libretto di risparmio alla restituzione da parte della banca delle somme in esso contenute e i relativi termini di decorrenza della prescrizione del diritto dei depositanti alla restituzione delle somme di loro spettanza.

Vista l'importanza e la delicatezza della materia trattata si auspica una rapida approvazione del disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato a favore del possessore di un libretto di risparmio bancario.

Art. 2.

(Obbligo alla restituzione delle somme depositate nel libretto di risparmio)

1. Ove nel contratto di apertura di un libretto di risparmio bancario le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca deve restituire le somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante.

Art. 3.

(Prescrizione del diritto alla restituzione del credito)

1. In assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante.